

Appendice 1 al regolamento di previdenza 2022 Agrisoano Pencas 2022

Valido a partire dal 1° gennaio 2023

Il regolamento è modificato come segue:

Art. 8a Invalidità dell'obbligo di mantenimento [nuovo]

(1)

1 Se la fondazione ha ricevuto una notifica da parte dell'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale in caso di inadempienza agli obblighi di mantenimento ai sensi dell'art. 131 cpv. 1 e 290 CC, essa informa immediatamente l'ufficio specializzato nel momento in cui sia presentata una richiesta di pagamento sotto forma di capitale dei seguenti diritti:

- liquidazione unica pari almeno a CHF 1 000;
- versamento ai sensi dell'art. 35 di almeno CHF 1 000;
- prelievo anticipato o pegno per la promozione della proprietà di abitazioni ai sensi dell'art. 11.

(2)

La fondazione può versare le prestazioni elencate al cpv. 1 all'ufficio specializzato al più presto 30 giorni dopo la notifica.

* * * * *

Il presente appendice entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 in conformità alla delibera del Consiglio di fondazione del 15 novembre 2022. Si applica a tutte le persone assicurate in conformità con il regolamento di previdenza. Le disposizioni della presente appendice sostituiscono le disposizioni del regolamento di previdenza modificati con il presente adappendice a partire dalla data di entrata in vigore dell'appendice stesso. Per tutti gli altri aspetti, le disposizioni dei regolamenti continueranno ad applicarsi senza alcuna modifica. Fa stato la versione tedesca dell'appendice.

Brugg, 15 novembre 2022

Agrisoano Pencas

Paul Sommer
Presidente

Christian Kohli
Direttore



L'allegato 1 del regolamento di previdenza 2022 (al 01.01.2022) è sostituito dalla seguente allegato 1:

Allegato 1: Piani previdenziali Agrisano Pencas, piani A, B, C, E, E+, F, F+ (stato 01.01.2023)

Salario annuo/Reddito annuo	Salario dichiarato / Reddito dichiarato			
Soglia d'ingresso	Attualmente pari al 75% della rendita massima di vecchiaia AVS			
Reddito assicurato	Salario dichiarato / reddito dichiarato, normalmente non limitato (art. 6 cpv. 2), normalmente sottratta la deduzione di coordinamento (attualmente 87,5% della rendita massima di vecchiaia AVS), come minimo attualmente il 12,5% della rendita massima di vecchiaia AVS (art. 6 cpv. 3).			
Accredito di vecchiaia:	Donne / Uomini	Piani A/B/C	Piano E/E+	Piano F/F+
- contributo in % del salario assicurato	Età			
	25-34	7	8	13
- piani E, E+, F e F+ aliquota contributiva a complemento dei piani A, B o C	35-40	10	5	10
	41-44	10	10	15
	45-54	15	5	10
	55-64/65	18	2	7
Rendita di vecchiaia tutti i piani	<p>Rendita di vecchiaia secondo la LPP 6.8% dell' avere di vecchiaia finale secondo la LPP</p> <p>Rendita di vecchiaia della previdenza estesa 5.4% dell' avere di vecchiaia finale dalla previdenza estesa per gli uomini (età 65 anni) 5.25% dell' avere di vecchiaia finale dalla previdenza estesa per le donne (età 64 anni)</p> <p>Per le persone assicurate che raggiungono l'età termine regolamentare tra il 1° gennaio 2023 e il 30 novembre 2023 trovano applicazione per gli averi della previdenza estesa le aliquote di conversione riportate nell'allegato 1a.</p> <p>Per gli assicurati che hanno raggiunto l'età finale regolamentare prima del 1° gennaio 2023, si applicano i tassi di conversione in vigore al momento del raggiungimento dell'età finale regolamentare.</p>			
Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato per ogni anno di versamento anticipato fino alla data ordinaria di pensionamento secondo l'art. 4 cpv. 2.	<p>Rendita di vecchiaia secondo la LPP 0.20 punti percentuali</p> <p>Rendita di vecchiaia della previdenza estesa 0.15 punti percentuali</p> <p>La riduzione vale per l'intera durata della rendita (esempio: tasso di conversione LPP dell'età ordinaria di pensionamento 6.8%, pensionamento anticipato di 4 anni, riduzione 4 volte 0.2 punti percentuali dà un tasso di conversione di 6%). In caso di pensionamento anticipato nel corso dell'anno, la riduzione del tasso della rendita è proporzionale.</p>			
Rendita per figlio di pensionato tutti i piani	20% della rendita di vecchiaia secondo la LPP. Essa corrisponde tuttavia almeno a una rendita per figlio di persona invalida versata in precedenza.			
Rendita di invalidità piano A	6.8% dell' avere di vecchiaia finale secondo la LPP (senza interessi) e 6,2% dell' avere di vecchiaia finale dalla previdenza estesa (senza interessi)			
Rendita di invalidità piano B	40% del salario assicurato, come minimo le prestazioni secondo il piano A			
Rendita di invalidità piano C	60% del salario assicurato, come minimo le prestazioni secondo il piano A			
Periodo di attesa piani A/B/C/E+/F+	Rendita d'invalidità 12 mesi, esenzione dal pagamento dei contributi dal subentro dell'invalidità			

<p>Rendita per figlio di invalido</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano A - Piano B - Piano C <p>Rendita per orfani prima del pensionamento di vecchiaia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano A - Piano B - Piano C <p>Rendita per orfani dopo il pensionamento di vecchiaia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piani A/B/C/E/E+/F/F+ 	<p>20% della rendita d'invalidità secondo il Piano A</p> <p>8% del salario assicurato, come minimo le rendite per figlio di invalido secondo il Piano A</p> <p>10.8% del salario assicurato, come minimo le rendite per figlio di invalido secondo il Piano A</p> <p>20% della rendita d'invalidità secondo il Piano A</p> <p>8% del salario assicurato, come minimo la rendita per orfano prima del pensionamento di vecchiaia secondo il Piano A</p> <p>10.8 % del salario assicurato, come minimo la rendita per orfano prima del pensionamento di vecchiaia secondo il Piano A</p> <p>20% della rendita di vecchiaia del relativo piano</p>
<p>Rendita per coniugi (vedove, vedovi) prima del pensionamento di vecchiaia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano A - Piano B - Piano C <p>Rendita per coniugi (vedove, vedovi) dopo il pensionamento di vecchiaia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piani A/B/C/E/E+/F/F+ 	<p>60% della rendita d'invalidità secondo il Piano A</p> <p>24% del salario assicurato, come minimo il 60% della rendita d'invalidità secondo il Piano A</p> <p>40% del salario assicurato, come minimo il 60% della rendita d'invalidità secondo il Piano A</p> <p>60% della rendita di vecchiaia del relativo piano</p>
<p>Rimborso dell'avere di vecchiaia in caso di decesso per malattia o infortunio</p>	<p>Piani A/B/C/E/E+/F/F+</p> <p>Secondo l'art. 21, se non necessario per finanziare le rendite per superstiti</p>
<p>Copertura infortunio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dipendente - indipendente 	<p>Piani A/B/C</p> <p>Rimborso / esenzione completa dal versamento dei contributi; nessuna copertura per le prestazioni di rischio restanti, a meno che le prestazioni LAINF/LAM debbano essere integrate per legge al 90% del mancato guadagno.</p> <p>È inclusa l'intera copertura per gli infortuni.</p>

Fa stato la versione tedesca dell'allegato.

L'allegato 1a del regolamento di previdenza 2022 (al 01.01.2022) è sostituito dalla seguente allegato 1a:

Allegato 1a: Regolamentazione transitoria previdenza più estesa

Regolamentazione transitoria per le persone che hanno raggiunto l'età termine regolamentare tra il 1° gennaio 2023 e il 30 novembre 2023

Le seguenti aliquote di conversione in rendita trovano applicazione per il calcolo delle rendite di vecchiaia derivanti dagli averi della previdenza estesa al raggiungimento dell'età termine regolamentare (uomini 65 anni / donne 64 anni).

Raggiungimento dell'età termine regolamentare	Aliquota di conversione Uomini	Aliquota di conversione Donne
fino		
a dic 22	5.800%	5.650%
a gen 23	5.767%	5.617%
a feb 23	5.733%	5.583%
a mar 23	5.700%	5.550%
a apr 23	5.667%	5.517%
a mag 23	5.633%	5.483%
a giu 23	5.600%	5.450%
a lug 23	5.567%	5.417%
a ago 23	5.533%	5.383%
a set 23	5.500%	5.350%
a ott 23	5.467%	5.317%
a nov 23	5.433%	5.283%
a dic 23	5.400%	5.250%

Fa stato la versione tedesca dell'allegato.